

**LEGGE REGIONALE**  
**N. 0009 DEL 13 05 2003 EMILIA-ROMAGNA ( VII LEGISLATURA)**

**NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE**  
*(BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15.05.2003 N. 71)*

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 0001**  
**Finalita'**

1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformita' nel trattamento degli utenti, nonche' il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilita' dello sviluppo economico e sociale.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, restano ferme le disposizioni statali in materia.

**Articolo 0002**  
**Funzioni provinciali**

1. Le Province esercitano le funzioni concernenti:
  - a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
  - b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della legge n. 298 del 1974;
  - c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974;
  - d) gli esami per il conseguimento dell'idoneita' professionale per la direzione di attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e

altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

e) gli esami per il conseguimento dell'idoneita' professionale relativa all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attivita' delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attivita' delle scuole nautiche di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);

j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attivita' di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1 comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.
3. Le Province hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4. Le Province provvedono a trasmettere periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la direzione generale regionale competente in materia di trasporti.

*omissis*

### **TITOLO III** **NORME SULLE IDONEITA' PROFESSIONALI**

#### **Articolo 0006** **Esami per il conseguimento di idoneita' professionali**

1. La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:

a) al conseguimento dell'idoneita' professionale per la direzione di attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000;

b) al conseguimento dell'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge n. 264 del 1991;

c) all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per lo svolgimento degli esami la Provincia si avvale di commissioni composte da:

a) un funzionario della Provincia, con funzioni di presidente;

b) un membro esperto designato dalla Provincia;

c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con proprio regolamento la Provincia puo' ampliare la composizione delle commissioni di esame.

4. I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.

5. La Provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.

6. Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.

7. Con proprio regolamento la Provincia determina le cadenze temporali per lo svolgimento degli esami.

8. Le materie oggetto degli esami, le modalita' di svolgimento e i requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati B, C e D della presente legge.

9. La Provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.

10. Le Province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica commissione per piu' ambiti provinciali.

11. Fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami e' assicurato dalle commissioni esistenti.

12. La Provincia provvede al rilascio degli attestati di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991.

#### ***Articolo 0007***

#### ***Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola***

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola e' automaticamente sospesa qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente legge.

2. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al comma 1.

#### ***Articolo 0008***

#### ***Corsi di formazione professionale***

1. La Giunta regionale definisce criteri e modalita' ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei seguenti corsi:

a) corsi per la preparazione all'esame di idoneita' professionale alla direzione di attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395 del 2000;

b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono attivita' di revisione dei veicoli, previsti all'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. La Provincia sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 definisce il termine di attivazione dei corsi.

***omissis***

### ***TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI***

#### ***Articolo 0011***

#### ***Sanzioni***

1. La Provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

#### ***Articolo 0012***

#### ***Revisione degli allegati***

1. La Giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del contenuto degli allegati

alla presente legge. Le relative disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati come modificati.

2. Le modifiche del contenuto dell'allegato B, che non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione europea, sono compiute previo parere della Commissione regionale per l'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f).

**Articolo 0013**  
**Abrogazioni e disposizioni transitorie**

1. La legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (Subdelega alle Province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci) è abrogata.

2. L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, relativamente ai contenuti dell'allegato B (Esami per l'autotrasporto), è rinviata alla data dell'1 gennaio 2005. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per l'autotrasporto, le modalità di svolgimento ed i requisiti di ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.

*omissis*

**ALLEGATO C**  
**ESAMI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA**

(Materie, modalità di svolgimento e requisiti di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

**1 - Materie di esame**

L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto verte sulle materie che seguono:

**A) - LA CIRCOLAZIONE STRADALE**

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità
- Nozioni di veicolo
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli
- Masse e sagome limiti
- Traino di veicoli
- Norme costruttive e di equipaggiamento
- Accertamenti tecnici per la circolazione
- Destinazione ed uso dei veicoli
- Documenti di circolazione ed immatricolazione
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
- Guida dei veicoli
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

**B) - IL TRASPORTO DI MERCI**

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto

- Comitati dell'albo e loro attribuzioni
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni
- Iscrizioni delle imprese estere
- Fusioni e trasformazioni
- Abilitazioni per trasporti speciali
- Variazioni dell'albo
- Sospensioni dall'albo
- Cancellazioni dall'albo
- Sanzioni disciplinari
- Effetti delle condanne penali
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi
- Omissione di comunicazioni all'albo
- Accesso al mercato nazionale e internazionale
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi
- Trasporto merci in conto proprio
- Licenze
- Commissioni per le licenze, esame e parere
- Elencazione delle cose trasportabili
- Revoca delle licenze
- Ricorsi
- Servizi di piazza e di noleggio
- Esenzioni nella disciplina del trasporto merci
- Trasporti internazionali

#### C) - NAVIGAZIONE

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa
- Navi e galleggianti
- Unità da diporto
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori
- Competenze del Registro italiano navale (R.I.Na.)
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione
- Noleggio e locazione
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori
- Regime fiscale ed assicurativo
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori

- Validita' e revisione delle patenti nautiche
- Norme per l'esercizio dello sci nautico

#### D) - IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.)
- Compilazione delle note
- Iscrizioni
- Trascrizioni
- Annotazioni
- Cancellazioni

#### E) - IL REGIME TRIBUTARIO

- Le imposte dirette ed indirette in generale
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo
- Fatturazione delle operazioni
- Fatturazione delle prestazioni professionali
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti
- Il principio di territorialita' dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie
- Registri contabili IVA
- Dichiarazione annuale IVA
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli

## 2 - Modalita' di svolgimento degli esami

La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie sopra elencate.

### 3 - Requisiti di ammissione agli esami

Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;

b) avere raggiunto la maggiore eta';

c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);

e) non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente. Nelle ipotesi previste dall'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), il requisito di cui alla lettera f) puo' essere sostituito dal possesso di un attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2001, n. 542.

*omissis*